

1) SEDE OPERATIVA E DELOCALIZZAZIONE:

D. Un'azienda che ad oggi ha unità produttiva in Umbria zona 107.3 c, vuole presentare domanda a valere sulla misura in oggetto. A breve ci sarà un trasferimento presso una nuova sede nella stessa zona. Al momento non è ancora stata definita come sede operativa in quanto si stanno completando i lavori di ristrutturazione.

L'azienda può presentare domanda (a partire dal 17 dicembre 2019) e indicare come sede dell'intervento la nuova unità produttiva? In caso affermativo ci sarebbero condizioni diverse da rispettare nel caso in cui il contributo venisse richiesto in de minimis o in regime ordinario?

R. la sede oggetto di intervento deve essere una sede operativa ubicata nel territorio regionale risultante da visura camerale. La stessa, inoltre, deve risultare attiva e possedere un codice ATECO tra quelli previsti nell'*Allegato 3*. Ciò preclude la possibilità di indicare in domanda una sede non operativa al momento dell'invio della domanda.

Quanto al diverso profilo della delocalizzazione va chiarito quanto segue:

1) Aiuti richiesti in esenzione ex art. 14 Reg. (UE) n. 651/2014 (Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale): il Reg. (UE) n.1084/2017 all'art. 1 par. 2 lett f) ha aggiunto il punto 61 bis all'interno dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014. Tale punto definisce il concetto di **delocalizzazione** come segue: *il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;*

Il medesimo Reg. (UE) n.1084/2017 all'art. 1 par. 10 lett c) introduce il par. 16 all'art. 14 Reg. (UE) n. 651/2014 che, ai fini della concessione del contributo, impone di acquisire la dichiarazione dell'impresa di non aver effettuato delocalizzazioni verso lo stabilimento oggetto di intervento, nei due (2) anni antecedenti l'invio della domanda e di impegnarsi a non farlo nei due (2) anni successivi al completamento dell'investimento oggetto di domanda.

Si specifica che per parte contraente dell'accordo SEE si intendono i singoli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, la cui base giuridica è costituita dall'art. 217 TFUE. Pertanto, nel compilare la dichiarazione di non delocalizzazione l'impresa dovrà far riferimento al suddetto concetto di parte contraente.

2) Aiuti richiesti in De Minimis ex Reg. (UE) n. 1407/2013: vige il divieto di delocalizzazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

In generale a prescindere, quindi, dal Regime di Aiuto prescelto, la Legge 96/2018 (in G.U del giorno 11/08/2018) all'art. 5 co. 1 prevede che "Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata."

Il successivo co. 2 stabilisce, inoltre, che "Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori

dall'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato”.

D. È possibile presentare una domanda agevolativa per la misura 3.4.1 che consenta la localizzazione del progetto in due sedi operative distintamente censite in Visura Camerale e localizzate nel medesimo Comune.

La società chiederà le agevolazioni in esenzione (no 107.3.c)

R. La sede operativa oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Avviso, è unica. Non è consentita la localizzazione del progetto in due sedi operative distinte.

2) CAPACITÀ PRODUTTIVA:

D. Facendo riferimento all'oggetto degli interventi, dal bando si evince che *“Gli interventi finanziabili sono investimenti innovativi finalizzati all'introduzione in azienda di nuovi prodotti e/o processi produttivi e all'ampliamento della capacità produttiva dell'azienda medesima.”* Cosa si intende precisamente per ampliamento della capacità produttiva?

R. La definizione di capacità produttiva rilevante nel caso di specie è quella in senso economico. In tale contesto, infatti, nel determinare la capacità produttiva si fa riferimento alla massima produzione compatibile con dei vincoli di carattere economico che vengono generalmente a coincidere con criteri di ottimalità espressi in termini di costo e/o profitto.

In tal senso si giustifica la finanziabilità, attraverso tale Avviso, di innovazione di processo e/o prodotto. Il nuovo processo e/o il nuovo prodotto introdotti in azienda devono consentire l'ampliamento del potenziale produttivo dell'impresa anche attraverso la possibilità di imporsi su nuovi mercati o di potenziare quelli su cui già si affacciano.

3) INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

D. Nell'Allegato 7 *“prospetto previsionale incremento occupazionale”* viene richiesto di specificare se si tratta di dipendenti full - time o part - time e se sono uomini o donne.

A tal proposito, come varia il punteggio tra part -time e full -time e se si tratta di uomini o donne? O meglio, cosa accade se in fase di domanda si dichiarano 2 full -time donne e invece verranno assunti 2 dipendenti part-time uomini?

R. Il conteggio viene effettuato a teste e non a ULA, pertanto, il punteggio non subisce variazioni nel caso di assunzioni part time o full time.

D. Per la corretta compilazione dell'Allegato 7, *“prospetto previsionale incremento occupazionale”*, avrei bisogno di sapere se nel conteggio del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, devono essere considerati gli apprendisti.

R. Gli apprendisti vanno conteggiati tra il personale assunto a tempo indeterminato come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17373 del 13 luglio 2017.

D. Cosa accade se in fase di domanda si dichiarano 2 full-time donne e invece verranno assunti 2 dipendenti part-time uomini?

R. Le indicazioni fornite al momento dell'invio della domanda, nel relativo prospetto previsionale di cui all'Allegato 7, dovranno essere il più possibile in linea con quanto realizzato alla conclusione del progetto e documentato in fase di rendicontazione.

Su tale aspetto, deve essere chiarito che l'incremento occupazionale, ove dichiarato, fa parte del programma di investimenti proposto dall'azienda e, pertanto, è oggetto di valutazione, per come prospettato (uomo, donna, full time, part time) da parte del Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.).

Infatti, il CTV, nel momento in cui valuta il progetto nel complesso, tiene conto anche dei prospetti previsionali assunzionali indicati e di come, quelle figure vengono inserite all'interno del progetto che dovrà realizzare innovazione di processo o innovazione di prodotto.

Pertanto, si rende necessaria una certa congruità tra le dichiarazioni dell'ammissione e quelle della fase di rendicontazione, tanto più che l'incremento occupazionale dovrà essere mantenuto nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, come previsto dall'art. 19 (obblighi per i beneficiari) dell'Avviso.

Fermo restando quanto sopra specificato, l'assunzione dei 2 dipendenti "part time uomini" costituisce comunque incremento

D: Al fine dell'incremento occupazionale, in cui vengono considerati solo i contratti a tempo indeterminato, è corretto poter considerare anche la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?

R. Ai fini dell'incremento occupazionale vengono computate anche le trasformazioni, a decorrere dal giorno successivo all'invio della domanda, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

D. Quali sono le linee guida in caso di imprese che hanno presentato domanda su diverse misure agevolative, che presentano una sovrapposizione temporale e prevedono incremento occupazionale. Nello specifico nel caso in cui un'azienda, su un'altra domanda di agevolazione, abbia manifestato l'intento di incrementare i dipendenti, queste assunzioni posso valere anche per la misura in oggetto?

R. Ai fini del presente Avviso la valutazione dell'incremento occupazionale costituisce uno dei criteri di attribuzione dei punteggi in fase di valutazione ed è oggetto di controllo in fase di rendicontazione. Oltre a ciò, il D.L. 87/2018 convertito con L. 96 del 09/08/2018 prevede, addirittura la decadenza dal beneficio nell'ipotesi in cui, una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Ciò induce a un'interpretazione restrittiva del concetto di incremento occupazionale, nel senso che il personale incrementale dichiarato in domanda e successivamente assunto per un progetto finanziato dal presente Avviso non può essere utilizzato per altre domande di agevolazione. Nulla vieta all'impresa di presentare in contemporanea più domande di agevolazione su differenti Avvisi, utilizzando il medesimo dato incrementale di personale ma, nel momento in cui otterrà entrambe le ammissioni (in cui l'incremento sia stato effettivamente valutato ai fini dell'ottenimento del contributo) dovrà opzionare la scelta.

4) PREVENTIVI DI SPESA:

D. In merito ai preventivi delle spese ammissibili nel Bando viene indicato che gli stessi, riferiti alle suddette spese, dovranno essere di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00. Tale importo fa riferimento al totale del preventivo e quindi al totale dei titoli di spesa, o al valore dei singoli beni, al netto d' Iva, riportati all'interno dello stesso?

R. Si fa riferimento al totale del preventivo al netto dell'IVA e di eventuali costi esclusi dall'Avviso per i quali si rimanda all'art.7.

D. Per ogni tipologia di investimenti (impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione ...) basta allegare un solo preventivo o più di uno (per metterli a confronto)?

R. È sufficiente un solo preventivo.

D. In relazione al bando in oggetto sono a porre un quesito da parte di un'azienda umbra che intende acquistare un macchinario dal Canada. Il produttore è canadese e la macchina sarebbe spedita direttamente dal Canada: suddetto produttore non ha distributori in Europa.

La macchina avrebbe la marcatura CE in quanto il costruttore canadese, su richiesta dell'azienda, sembra possa acquisire le relative autorizzazioni.

R. L'Avviso non disciplina il luogo di costruzione del bene oggetto del progetto per il quale si intende fare domanda. La marcatura CE è un obbligo del produttore, se ha la sede in Europa o dell'importatore, se il produttore ha sede fuori della Unione Europea.

5) DIVIETO DI CUMULO:

D. Un bene per il quale si ipotizza di accedere alla Legge Sabatini può essere agevolato anche dal bando in oggetto, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento 651/2014?

In caso di risposta negativa, qualora nel periodo che intercorre tra la data di presentazione domanda ed esito della stessa la Società dovesse accedere alla Legge Sabatini può, in caso di ammissione, rinunciare ed accettare l'agevolazione del bando Azione 3.4.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili"?

R. I beni oggetto di domanda a valere sull'Avviso Investimenti Innovativi 2019 non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla "Nuova Sabatini".

Infatti, l'art. 18 co. 3 dell'Avviso in oggetto prevede un generale divieto di cumulo delle agevolazioni concesse con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto. Con specifico riferimento alle agevolazioni concesse in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 è consentito il solo cumulo con agevolazioni derivanti da fondi pubblici di garanzia, nei limiti della intensità massime previste dagli aiuti.

La "Nuova Sabatini" prevede un'agevolazione consistente nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Pertanto, la stessa non è cumulabile.

Nel caso in cui l'impresa, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda e l'eventuale determinazione di ammissione acceda alla "Nuova Sabatini", la stessa dovrà procedere alla rinuncia.

D. In relazione al bando in oggetto, siamo a chiedere formale risposta della possibilità che venga ammesso a contributo un investimento massimo di € 1 mln, in regime di esenzione (Reg. 651/2014), cumulandolo con un finanziamento di € 900.000 in relazione al quale acquisire la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI – InnovFin) al 50%.

R. Nel caso in cui l'aiuto venga richiesto in Regime di esenzione in base al Reg. (UE) 651/2014, non è possibile il cumulo con alcun Fondo di garanzia. Infatti, l'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Reg. (UE) 651/2014 al par. 6 stabilisce che "L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese". Poiché l'Avviso, all'art. 5.2 "Misura delle Agevolazioni" prevede la massima intensità dell'aiuto concedibile, rispettivamente pari al 20% e al 10%, deve escludersi la possibilità di cumulo con i Fondi di Garanzia.

6) RENDICONTAZIONE DEI TITOLI DI SPESA:

D. Relativamente ai titoli di spesa rendicontati all'interno del progetto, questi dovranno contenere obbligatoriamente il CUP del progetto e il riferimento al presente Avviso. Nel periodo che intercorre tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda, data dalla quale può essere avviato l'investimento, e l'eventuale comunicazione di ammissione, la società è comunque tenuta a riportare tale riferimento, vista anche l'incertezza dell'esito, oppure se tale impegno è procrastinabile al momento in cui l'azienda viene ammessa e riceve di conseguenza il CUP.

R. L'Avviso l'art. 17 "Rendicontazione del progetto" prevede al co. 8 che per esigenze di tracciabilità tutti i titoli di spesa rendicontati dovranno contenere il CUP del progetto e il riferimento all'Avviso da intendersi come indicazione del nome dell'Avviso comprensivo della determina dirigenziale di adozione dello stesso (dati tutti reperibili dal BUR). Per i titoli di spesa assunti dal giorno dopo l'invio della domanda, quando ancora non è stata adottata la determina di ammissione con relativo CUP, deve, pertanto essere sicuramente indicato il riferimento all'Avviso nei termini su indicati. Nella precedente edizione dell'Avviso, per consentire il rispetto della legge sulla necessità che il CUP sia nel titolo di spesa, una volta adottata la determina di ammissione, per i titoli di spesa antecedenti ad essa, si procedeva a richiedere nota di credito "per mancata apposizione CUP" e relativa emissione della fattura con CUP, senza la necessità di ripetere i pagamenti ma richiamando in fattura quelli fatti per la prima fattura. Nelle more della definizione di una scelta dell'Ente diversa, sembrerebbe valida questa interpretazione.

D. La causale dei giustificativi dei pagamenti dovrà anch'essa riportare il codice CUP?

R. La causale deve indicare il numero e la data del titolo associato al pagamento ex art. 17 co. 8 dell'Avviso.